



248172

18 AGO. 2011

COMUNE DI CATANIA
SEGRETERIA GENERALE

ORDINANZA DEL SINDACO NR 161

EMESSA IN DATA 24 AGO. 2011

Oggetto: Divieto temporaneo ed eccezionale, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione delle partite di calcio relative al campionato Anno 2011/2012 che si svolge nello Stadio "Angelo Massimino".

IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Catania Div. P.A.S.I. 10.A/2011 del 28/07/2011 ed introitata al protocollo di questa Direzione Attività Produttive il 01/08/2011 al nr. 233911 con la quale si chiede all'Amministrazione Comunale, così come per le passate edizioni, di voler prescrivere agli operatori commerciali di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed agli operatori che vendono prodotti alimentari (asporto. Paninari, salumeria, supermercati chioschi ecc) insistenti nelle zone limitrofe allo Stadio "Massimino" il divieto assoluto di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche e di somministrare e vendere bevande in recipienti di vetro, plastica o in lattine.

Consentire esclusivamente la somministrazione di bibite versate negli appositi bicchieri di plastica, in occasione dello svolgimento degli incontri di calcio per la stagione 2011/2012;

RAVVISATA la necessità di mantenere l'ordine pubblico all'esterno e nelle zone limitrofe lo Stadio "Angelo Massimino" in coincidenza dello svolgimento delle partite di calcio del campionato Nazionale di serie A per la stagione calcistica anno 2011/2012 e delle eventuali altre gare, sia ufficiali che amichevole, che si dovessero ivi disputare;

RITENUTO di poter stabilire tale divieto, così come per le passate edizioni, tre ore prima dell'inizio, durante e un'ora dopo la fine dell'evento agonistico negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed esercizi di vicinato ubicati nelle zone limitrofe allo stadio "Angelo Massimino";

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che potrebbero scaturire dalla somministrazione e vendita di bevande con contenuto alcolico;

VISTO l'art. 5 comma 2 della legge n. 287 del 25/08/1991;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/0/2000;

TENUTO conto dell'eccezionalità del divieto e della sua temporaneità;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono riportati:

agli operatori commerciali di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed operatori che vendono prodotti alimentari (asporto. Paninari, salumeria, supermercati chioschi ecc) le cui attività sono ubicate nelle sotto elencate strade limitrofe allo Stadio "Angelo Massimino" e precisamente: via G. Fava- via Cantone- Piazza Bonadies- via Cifali- via Ferrante Aporti-via Lavaggi- via C. Lombroso via R. Franchetti-via C. Beccaria- Piazza San Giovanni Bosco via F. Filzi- via Cibele- via Susanna- via Stazzone- viale Mario Rapisardi nel tratto compreso gli incroci tra via Lavaggi e via Stazzone.

Il DIVIETO ASSOLUTO di vendere e somministrare bevande alcoliche in occasione dello svolgimento delle partite di calcio del campionato Nazionale di serie A per la stagione calcistica anno 2011/2012 e delle eventuali altre gare, sia ufficiali che amichevole, che si dovessero ivi disputare e consentire esclusivamente la vendita e somministrazione di bibite versate negli appositi bicchieri di plastica.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza Sindacale.

Ai contravventori si applicheranno le sanzioni previste in materia di violazione delle leggi vigente.

Sarà cura del Comando di Polizia Municipale provvedere alla notifica della presente Ordinanza Sindacale a tutti gli operatori ubicati nelle strade sopra elencate .

IL FUNZIONARIO

ditta Lucia Ferrara

09/08/2011

RETTORE
(Dott. Pietro Bettare)

IL SINDACO

(Sen. Avv. Raffaele Stancanelli)